

COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

Città metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI
COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL TRATTAMENTO
ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA
1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 17/12/2019

Il presente Regolamento è stato sottoscritto dalla Delegazione trattante di parte pubblica, dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie in data 04/12/2019.

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Ente promuove l'attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall'ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni.

Articolo 2 (Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate)

1. Ciascun anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091 della Legge n. 145/2018, quantificato provvisoriamente nella misura del 5,00% delle entrate previste nel bilancio di previsione a titolo di recupero dell'evasione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI). Tale fondo viene suddiviso per la quota del 96% all'incentivazione del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale e per la quota del 4% per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate. In tali risorse confluirà anche l'eventuale quota superante il limite massimo della remunerazione, pari al 15% dello stipendio tabellare lordo del singolo dipendente, di cui al successivo articolo 6. Il fondo incentivante sarà successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.
2. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale di cui al successivo articolo 3 che comportano il recupero dell'evasione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata.
3. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 secondo cui "*Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale*". Il responsabile della costituzione del fondo inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017.
4. La quantificazione delle somme da destinare al fondo avviene sulla base degli importi risultanti dal bilancio consuntivo relativo al medesimo anno di riferimento a prescindere dalla data di emissione dell'accertamento e/o del ruolo (parere dell'ARAN RAL_ 1949 del 18/10/2017). Al fine di individuare il maggior gettito accertato relativo agli accertamenti dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), si fa riferimento alle definizioni contenute nel principio contabile applicato in base all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, secondo cui:
 - a) Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo).
 - b) Le entrate per le quali è già stato emesso il ruolo ma che non erano state accertate - ritenendo opportuno, per ragioni di prudenza, procedere all'accertamento per cassa - potranno essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.
 - c) L'emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l'accertamento di nuove entrate, mentre le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa.
 - d) Le entrate tributarie riscosse attraverso il bilancio dello Stato o di altra amministrazione pubblica sono accertate nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno della corrispondente spesa nel bilancio dello Stato e dell'amministrazione pubblica che ha incassato direttamente il tributo

Articolo 3 (Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro)

1. Ogni anno il Responsabile dell'Ufficio Tributi provvede a costituire con proprio atto il gruppo di lavoro sulla base della concreta attuazione delle attività legate all'accertamento ed agli incassi del maggior accertamento IMU e TARI, nonché alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti.
2. Il gruppo di lavoro verrà costituito sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnati.

3. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi svolgerà funzioni di coordinatore verificando le attività di ogni componente, gli strumenti da utilizzare, la metodologia di lavoro e l'obiettivo da raggiungere.
4. Possono prendere parte al gruppo di lavoro e quindi essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato che prestano il loro servizio nell'Ente.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere sempre apportate su disposizione del Responsabile del Servizio tributi, riportando le motivazioni della variazione nel provvedimento di modifica.

Articolo 4

(Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro)

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del Fondo, il Responsabile dell'Ufficio tributi predispone una relazione dettagliata sulle concrete attività svolte dal gruppo di lavoro, al fine di definire i maggiori accertamenti dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI) nonché alle eventuali attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti. Nella relazione deve essere indicato l'ammontare degli importi distribuibili, calcolato sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 2, con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro. La relazione sarà oggetto di valutazione delle performance da parte dell'Organismo indipendente di valutazione o di altro organismo equivalente e trasmessa, per conoscenza, alla Giunta Comunale.
2. Essendo il Responsabile dell'Ufficio Tributi coincidente con un incaricato di area di posizione organizzativa, l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato.
3. La ripartizione avverrà nel rispetto delle seguenti percentuali massime, determinate sulla base del livello di responsabilità professionale, della specifica prestazione svolta e del contributo apportato:
 - Funzionario Responsabile del tributo 35%
 - Personale addetto all'accertamento 60%
 - Altro personale amministrativo* 5%

**In tali figure rientra il personale eventualmente incaricato per le notifiche degli atti o coinvolto in mansioni legate all'attività di accertamento*

4. Le percentuali potranno essere modificate a seguito di una variazione del gruppo di lavoro coinvolto o nel caso in cui, dalla relazione finale sui risultati raggiunti, risultasse che solo alcune delle figure professionali individuate hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi. In tal caso, la quota non assegnata dovrà essere distribuita proporzionalmente tra gli altri soggetti del gruppo di lavoro.

Articolo 5

(Liquidazione del compenso incentivante)

1. Nell'anno successivo a quello di costituzione del Fondo, il Responsabile dell'Ufficio Tributi avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi. A tal fine, predispone la relazione di cui al precedente articolo 4, comma 1 e la trasmette all'Organismo indipendente di valutazione (o ad altro organismo equivalente) che ne valuterà il contenuto ed il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti, esprimendo il proprio parere. In seguito, il Responsabile dell'Ufficio Tributi procederà alla liquidazione dell'incentivo.

Articolo 6

(Limiti alla liquidazione del compenso incentivante)

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ,ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare previsto del CCNL vigente calcolato su tredici mensilità.
2. La spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziali a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi, così come l'IVA nella spesa complessiva del materiale di supporto all'Ufficio Tributi. Gli importi distribuiti, opereranno in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 solo e i documenti di bilancio siano stati approvati nei termini
3. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma 1, le relative eccedenze dell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali di cui al successivo articolo 7.

Articolo 7

(Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate)

1. Il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento dei servizi al cittadino, è costituito con le somme eccedenti il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 6, nonché dalla quota pari al 4% del fondo incentivante di cui al precedente articolo 2.

2. Il fondo può essere utilizzato per l'acquisto di software specifici, di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento degli uffici mediante l'acquisizione di servizi strumentali, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Articolo 8
(Informazione e confronto)

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Articolo 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione, è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio del Comune e diviene efficace il primo giorno successivo alla conclusione del periodo di pubblicazione.
2. Le attività poste in essere dall'Ufficio Tributi all'inizio dell'anno 2019 sino alla operatività del presente regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.